

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa  
**Sezione del sito (Intestazione)**

- [Vai al menu di navigazione](#)
- [Vai al contenuto](#)



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato**  
**Tribunali Amministrativi Regionali**

- [Torna alla pagina precedente](#)

## Sezione del sito (Contenuto)

**N. 05408/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 00116/2015 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 74 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2015, proposto da:  
MIRABELLA S.G. S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi M. D'Angiolella,  
con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;

***contro***

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Somma, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 365 presso lo studio dell'Avv. Manuela Lampitella;

***nei confronti di***

PUBLISERVIZI S.r.l. e SENESI S.p.A., non costituite in giudizio;

***per l'annullamento***

- a) della delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n. 14 del 26 settembre 2014, recante l'approvazione per l'anno 2014 delle tariffe TARI e delle aliquote IMU, nonché del piano finanziario ad essa allegato, nella parte lesiva per la società ricorrente in relazione alla determinazione delle tariffe TARI;
- b) per quanto occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n. 10 del 10 settembre 2014, recante l'approvazione del regolamento sull'imposta unica comunale (IUC);
- c) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, attesa la sua manifesta fondatezza nei limiti di seguito precisati;

Premesso che:

- la società ricorrente espone di essere proprietaria del comprensorio immobiliare denominato U.S. Navy, concesso in locazione al Governo degli Stati Uniti

d'America per le esigenze della Marina Militare Americana, e di essere tenuta, in forza del contratto di locazione, ad assolvere al pagamento degli oneri tributari gravanti sull'amministrazione americana per l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti;

- all'interno di tale comprensorio sono collocati alcuni edifici classificati nella categoria C3 della TARI (tassa sui rifiuti), categoria relativa ad immobili come collegi, case di vacanze e convivenze ed introdotta con delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n. 10 del 10 settembre 2014, recante l'approvazione del regolamento IUC;

- con delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n. 14 del 26 settembre 2014, la tariffa della TARI 2014 per la categoria C3 è stata rimodulata in aumento rispetto a quella applicabile per il 2013 di una percentuale pari al 57%, mentre per le altre categorie di utenze l'aumento è stato fissato al 10%;

- come si ricava dalla relazione al piano finanziario allegato a tale ultima delibera, la decisione di applicare tale aumento differenziato per la categoria C3 poggia sul seguente percorso argomentativo: "Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come recepito nel Regolamento IUC approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/09/2014, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Considerato che esiste una sostanziale differenza tra la corrispondenza dell'intero paese all'attuazione della raccolta differenziata, mentre si nota una sostanziale

indifferenza degli abitanti della base Nato (comprensorio U.S. Navy, ndr.), come si evince dalla tabella allegata relativa alla percentuale di rifiuti raccolti nella prima parte dell'anno 2014 (tabella recante una percentuale media di raccolta differenziata del centro abitato di Gricignano di Aversa attestantesi intorno al 40%, a fronte di quella raggiunta dal comprensorio U.S. Navy pari a circa il 20%, ndr.), si è provveduto a determinare, nel rispetto del principio "chi inquina paga", le seguenti aliquote da applicarsi nel Comune di Gricignano di Aversa.”;

- con il gravame in trattazione sono impugnati entrambi i suddetti provvedimenti consiliari ed, in particolare, la delibera n. 10/2014 nella parte in cui ha introdotto la nuova categoria C3 della TARI, e la delibera n. 14/2014 nella parte in cui ha determinato la tariffa TARI 2014 per tale categoria;

Considerato, in via preliminare, che:

- devono essere scrutinate tutte le eccezioni di rito formulate dalla difesa comunale nei propri scritti difensivi e nel corso dell'udienza di discussione, così compendiabili: a) vi è difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché sono stati impugnati atti di imposizione tributaria, devoluti alla cognizione del giudice tributario; b) sono inutilizzabili per tardività i documenti e le memorie depositati dalla ricorrente dopo l'udienza pubblica del 15 aprile 2015, giacché i termini perentori per il loro deposito si erano inutilmente esauriti prima della suddetta udienza; c) il ricorso è divenuto improcedibile a causa della mancata impugnazione della cartella esattoriale TARI emessa per il 2014; d) il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva in quanto la società ricorrente, a differenza dell'amministrazione americana, non è soggetto passivo di imposta nemmeno in virtù di acollo tributario ai sensi dell'art. 8 della legge n. 212/2000, che invero non risulta né notificato né accettato dall'amministrazione comunale; peraltro, anche il contratto di locazione recante la clausola di acollo è scaduto il 30 novembre 2012; e) il ricorso è anche inammissibile per carenza di interesse, dal

momento che la società ricorrente non occupa alcun edificio riconducibile alla categoria C3, ma detiene solo immobili appartenenti alla categoria D1, inerenti ad attività terziarie e direzionali diverse dalle altre categorie; f) l'impugnativa della delibera consiliare n. 10/2014 è irricevibile per tardività, essendo questa rimasta pubblicata all'albo pretorio comunale dal 10 al 25 settembre 2014, mentre il gravame è stato spedito per la notifica in data 5 gennaio 2015;

- le prime cinque eccezioni non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate: aa) nel presente giudizio sono oggetto di (esclusiva) cognizione i provvedimenti amministrativi di carattere generale che fissano le condizioni per l'emanazione degli atti imposizione tributaria, con conseguente piena giurisdizione del giudice amministrativo; bb) non si rinviene nella disciplina processuale alcuna disposizione che impedisca la produzione di documenti e memorie ai sensi dell'art. 73 c.p.a. in caso di rinvio dell'udienza di discussione, dovendo le preclusioni essere individuate espressamente dal legislatore; cc) la cartella esattoriale della TARI 2014, che peraltro potrebbe ben essere stata impugnata davanti al competente giudice tributario, è stata emessa a carico dell'amministrazione americana: ne deriva che non esplica alcuna influenza sul giudizio in corso, instaurato tra altre parti; dd) la società ricorrente gode di legittimazione attiva in virtù della clausola di accollo cumulativo contenuta nel contratto di locazione stipulato con l'amministrazione americana (cfr. documentazione depositata dalla difesa attorea in data 22 maggio 2015), che la vincola all'assolvimento in via solidale di qualsiasi obbligazione tributaria connessa al servizio rifiuti, tra cui non può non rientrare anche la TARI oggetto della presente controversia. Tale accollo riveste i caratteri dell'accollo esterno di tipo tributario previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000, giacchè è stato sicuramente comunicato ed accettato dall'amministrazione comunale, come è comprovato dal fatto che almeno dal 2007 al 2013 sono stati emessi a carico della società ricorrente atti di imposizione per la tassa sui rifiuti

relativi all'intero comprensorio U.S. Navy e sono stati effettuati dalla stessa società (salvo che per l'anno 2009) i corrispondenti pagamenti (cfr. documentazione depositata dalla difesa attorea il 3 febbraio ed il 27 maggio 2015). Ne discende che anche nei confronti dell'amministrazione comunale la società ricorrente deve essere individuata quale coobbligata solidale dell'amministrazione americana per il pagamento della TARI. A nulla vale invocare l'avvenuta scadenza del contratto di locazione al 30 novembre 2012, dal momento che alla stessa amministrazione comunale deve risultare evidentemente che tale contratto è stato rinnovato, altrimenti non avrebbe emesso la cartella esattoriale della TARI 2014 intestata all'amministrazione americana; ee) quanto sopra esposto rende palese, altresì, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, che si collega alla contestazione di provvedimenti generali in materia tributaria, la cui esecuzione potrebbe riverberarsi negativamente sulla sfera patrimoniale della Mirabella S.G.;

- merita adesione, invece, l'ultima eccezione di rito, essendo evidente la tardività dell'impugnativa della delibera consiliare n. 10/2014, la quale risulta gravata ben oltre i sessanta giorni dall'ultimo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale (cfr. documentazione depositata dalla difesa comunale il 4 marzo 2015);

- né, per converso, convincono le obiezioni sollevate al riguardo dalla difesa attorea, così riassumibili: i) la delibera n. 10/2014 andava impugnata insieme alla successiva delibera n. 14/2014 in quanto da sola non era immediatamente lesiva; ii) come risulta dalla schermata depositata il 28 maggio 2015, la delibera n. 10/2014 pubblicata all'albo pretorio informatico non reca gli estremi di pubblicazione, con conseguente incertezza circa l'ultimo giorno di pubblicazione;

- infatti, vale replicare quanto segue: 1) la delibera n. 10/2014 è immediatamente lesiva, dal momento che introduce la categoria C3 della TARI qui avversata dalla ricorrente; 2) la schermata che dimostrerebbe l'incompleta pubblicazione della delibera in questione non è stata tratta, a ben vedere, dal sito dell'albo pretorio

informatico, ma da altro sito istituzionale in cui sono riportate per mera notizia le delibere adottate dall'amministrazione comunale: ne deriva che, in mancanza di convincenti elementi di prova, deve propendersi per la conformità della copia (conforme all'originale) della delibera n. 10/2014, depositata in giudizio dalla difesa comunale in data 4 marzo 2015 e completa degli estremi di pubblicazione, al provvedimento pubblicato all'albo pretorio informatico;

- pertanto, ribadita l'irricevibilità dell'impugnativa della delibera consiliare n. 10/2014 e, conseguentemente, dei motivi di ricorso (i primi due) volti a stigmatizzare l'individuazione dell'autonoma categoria C3, l'attenzione del Collegio non può che concentrarsi sul rimanente provvedimento gravato, ossia la delibera consiliare n. 14/2014 nella parte in cui ha fissato la tariffa TARI 2014 per la categoria in parola;

Considerato, nel merito, che:

- dirimente appare la censura con cui la Mirabella S.G. si duole dell'incompetenza del consiglio comunale, evidenziando che quest'ultimo potrebbe intervenire solo per delineare i criteri di determinazione delle tariffe, "ma non anche in ordine alla concreta quantificazione degli importi tariffari da demandare invece alla giunta comunale, individuata quale organo cui appartiene – nelle regioni a statuto ordinario – la competenza residuale";

- le doglianze deve essere disattese, alla luce della disposizione speciale introdotta dall'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), la quale demanda espressamente al consiglio comunale il compito di fissare gli importi tariffari della TARI;

- con ulteriore censura, la ricorrente lamenta l'erronea applicazione da parte dell'amministrazione comunale dell'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il quale, nel dettare i criteri di fissazione della TARI, non farebbe "riferimento alla percentuale di raccolta differenziata di un quartiere o di una parte del territorio, ma

invece agli usi ed alle tipologie da accertarsi per verificare se certi usi o certe tipologie arrechino maggior danno ambientale (ad esempio, industrie)”;

- la censura, questa volta, è palesemente fondata e merita accoglimento, se solo si pone mente al chiaro enunciato della disposizione invocata: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. (...)”;

- invero l’amministrazione comunale, che ha posto a fondamento della delibera n. 14/2014 tale disposizione, non ne ha fornito una corretta attuazione, travisandone il senso e ritenendo che la TARI potesse essere commisurata alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta da una certa categoria di utenti, mentre la norma è chiara nel collegare l’importo del tributo ai diversi parametri “degli usi e della tipologia delle attività svolte”, con ciò volendo significare che le differenziazioni di trattamento tariffario devono trovare giustificazione nel maggior carico ambientale ascrivibile a determinate attività umane in virtù della loro più sviluppata capacità di produrre rifiuti inquinanti, indipendentemente dalla modalità (differenziata o indifferenziata) con cui viene effettuata la raccolta. Secondo la legge, in altri termini, le maggiorazioni tariffarie non sono modulabili in ragione delle (minori) percentuali di raccolta differenziata, ma in ragione dell’intrinseca maggiore attitudine inquinante della singola attività umana, essendo, ad esempio, immediatamente comprensibile che diverso peso assumono i carichi ambientali di

una civile abitazione e di un opificio. D'altronde, ragionare diversamente significherebbe attribuire alla disposizione in commento un'impropria funzione sanzionatoria dei comportamenti della cittadinanza non consoni ai doveri imposti dal sistema di raccolta differenziata, per il cui rispetto sono invece predisposti altri strumenti dell'ordinamento (cfr. nel caso di specie le sanzioni amministrative contemplate dall'ordinanza del commissario ad acta del Comune di Gricignano di Aversa n. 9 del 24 maggio 2013);

Ritenuto, in conclusione, che:

- emerge palese l'illegittimità, per violazione dell'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, della delibera consiliare n. 14/2014, la quale merita di essere annullata, unitamente all'allegato piano finanziario, nella parte in cui ha determinato la tariffa TARI 2014 per la categoria C3, dovendosi reputare assorbite le rimanenti censure meno invasive quivi non esaminate, incluse quelle discendenti dalla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 652, cit., divenuta irrilevante al riguardo;
- pertanto il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati, mentre le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente amministrazione comunale nella misura liquidata in dispositivo, compensandosi per il resto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l'effetto, annulla la delibera del Consiglio Comunale di Gricignano di Aversa n. 14 del 26 settembre 2014, unitamente al piano finanziario ad essa allegato, nella parte in cui ha determinato la tariffa TARI 2014 per la categoria C3.

Condanna il Comune di Gricignano di Aversa a pagare in favore della società ricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.000,00

(duemila/00), oltre IVA, CPA ed importo del contributo unificato come per legge.  
Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con  
l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**Sezioni del sito (piè di pagina)**

- [Torna su](#)